

del 6 gennaio 2024



Legge di Bilancio 2024: le novità su Fisco, Lavoro e Famiglie

La Legge di Bilancio 2024 è stata approvata definitivamente dal parlamento.

In campo ci sono circa 28 miliardi, 10 dei quali vengono investiti per confermare il taglio del cuneo fiscale e contributivo per le retribuzioni fino a 35.000 euro, punto chiave del pacchetto di misure previste.

Dal Fisco al Lavoro e alle famiglie la Legge di Bilancio 2024 definisce il panorama di regole e agevolazioni previste per il prossimo anno. Ne riportiamo di seguito, in forma sintetica, i principali contenuti:

Fisco:

- conferma del taglio del cuneo fiscale e contributivo, a cui si associa fuori dalla Legge di Bilancio l'IRPEF a tre aliquote;
- detassazione premi di produttività con aliquota al 5 per cento;
- esenzione tassazione fringe benefit fino a 1.000 euro e fino a 2.000 per dipendenti con figli e figlie;
- aumento della cedolare secca sugli affitti brevi o turistici dal 21 al 26 per cento, ma solo in caso di più appartamenti (possibile scegliere l'immobile su cui si applica l'aliquota più bassa);
- aumento dell'IVA dal 5 al 10 per cento per i prodotti per l'infanzia e gli assorbenti, al 22 per cento per seggiolini;
- aumento della tassazione su sigarette e tabacco;
- tassazione delle plusvalenze per chi vende casa entro 10 anni dalla fine dei lavori realizzati con il Superbonus (fa eccezione l'abitazione principale);
- potenziamento dei controlli e degli scambi di dati per fini di riscossione;
- novità sulla tassazione degli immobili esteri e dei prodotti finanziari detenuti all'estero: aumento di IVIE e IVAFE;
- proroga della plastic tax e della sugar tax al 1° luglio 2024;
- chiarimenti sull'applicazione dell'esenzione IMU agli immobili con finalità sociali e introduzione di una terza rata di conguaglio con scadenza 29 febbraio per i Comuni in ritardo con la presentazione delle delibere;
- rifinanziamento Nuova Sabatini (Agevolazioni Credito Investimenti Imprese) con 100 milioni di euro;
- ulteriore dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni per l'anno 2024 e di 220 milioni per l'anno 2025;
- 190 milioni nel 2024 e 210 milioni nel 2025 per i contratti di sviluppo;
- ridefinizione del tax credit cinema, con possibilità di riduzione dell'aliquota del 40 per cento.

Lavoro e famiglie:

- conferma fino al 31 dicembre 2024 della garanzia massima dell'80 per cento per la richiesta dei mutui prima casa da parte di giovani fino a 36 anni ed altre categorie tutelate in cui vengono incluse anche le famiglie numerose che hanno accesso a una percentuale più alta;
- conferma della carta "dedicata a te" e del bonus bollette per il primo trimestre 2024;
- bonus animali domestici per i cittadini e le cittadine over 65 con ISEE fino a 16.215 euro;

- borse di studio per l'Erasmus italiano pari a 1.000 euro circa;
- riduzione canone Rai in bolletta solo per il 2024;
- eliminazione dei titoli di Stato dall'ISEE con lievi aumenti sull'assegno unico per le famiglie con redditi più alti;
- decontribuzione totale per le donne con almeno due figli o figlie;
- conferma del congedo parentale all'80 per cento, e aggiunta di un ulteriore mese indennizzato in maniera più favorevole (80 per cento nel 2024 e 60 per cento dal 2025);
- incremento del fondo per il bonus asilo nido: l'importo massimo, in presenza di specifiche condizioni, passa a 3.600 euro;
- misure di contrasto alla violenza di genere con nuovi stanziamenti per il reddito di libertà destinato alle donne vittime di violenza e specifici bonus assunzione;
- rinnovo contratti Pubblica Amministrazione;
- conferma a regime dell'ISCRO, l'indennità straordinaria per gli autonomi;
- trattamento integrativo per notturni e festivi per il settore del turismo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024;
- nuove modalità di controllo contro l'evasione nel settore domestico.

Pensioni:

- resta invariata la normativa pensionistica relativa al comparto sicurezza;
- nuove modalità di accesso alla pensione anticipata (regime ordinario): quota 103 con penalizzazioni e conferma con modifiche di Ape Sociale (da 63 anni a 63 anni e 5 mesi) e Opzione donna (si passa da 60 a 61 anni);
- nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia (regime ordinario) con sistema contributivo con 67 anni d'età e 20 di contributi e importo almeno pari all'assegno sociale, novità sugli importi anche per la pensione anticipata;
- riscatto di periodi non coperti da contribuzione, fino a 5 anni, per soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
- conferma delle perequazioni delle pensioni per il 2024, con ulteriore riduzione dell'indicizzazione per l'ultima fascia, quella degli assegni 10 volte oltre il minimo, che scende dal 32 al 22 per cento.

Concorso pubblico per titoli ed esami 1.000 posti vice ispettore

LA DAGEP HA COMUNICATO che in data odierna sarà pubblicato il primo gruppo di convocazione alla prova orale dei candidati che hanno superato la prova scritta.

Dette convocazioni vanno dal 23 gennaio c.a. al 15 febbraio c.a.

Ricalcolo pensione di reversibilità, niente taglio superiore al reddito aggiuntivo

Il taglio della pensione di reversibilità in caso di cumulo con altro reddito del beneficiario non può essere più alto del reddito stesso. Il principio, enunciato dalla Corte Costituzionale con una sentenza del 2022, viene ora recepito dall'INPS, con Circolare n. 108 del 22 dicembre 2023. La Corte Costituzionale aveva definito illegittima la legge 335/1995 nella parte in cui, in caso di cumulo tra pensione ai superstiti e redditi aggiuntivi non prevede un limite alla decurtazione effettiva, rapportato alla concorrenza dei redditi stessi.

L'INPS procederà, pertanto, al riesame d'ufficio dei trattamenti pensionistici interessati, con il ricalcolo delle spettanze. Il punto controverso riguardava i parametri utilizzati per stabilire le percentuali di decurtazione della pensione di reversibilità a fronte di redditi aggiuntivi del beneficiario, indicati nella Tabella F allegata alla legge 335/1995, che prevedono quanto segue:

- con reddito fino a tre volte il trattamento minimo INPS, la pensione è interamente cumulabile con i redditi del beneficiario;
- con reddito superiore a tre volte il minimo INPS, la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario (riduzione del 25%);
- con reddito superiore a quattro volte il minimo INPS, la pensione è cumulabile per il 60% con i redditi del beneficiario (riduzione del 40%);
- con reddito superiore a cinque volte il minimo INPS, la pensione è cumulabile per il 50% con i redditi del beneficiario (riduzione del 50%).
- Il trattamento derivante dal cumulo non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe se il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce precedenti.
- Tuttavia, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, la decurtazione non può comportare una riduzione superiore ai redditi percepiti. Di conseguenza

Servizio di “Consultazione e monitoraggio flussi contributivi Uniemens”

Con il Messaggio numero 4706 del 29 dicembre 2023 l'INPS ha comunicato che nell'ambito delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stata rilasciata la prima versione del servizio di “Consultazione e monitoraggio flussi contributivi Uniemens”.

Il nuovo servizio web, rivolto ai datori di lavoro e agli intermediari, è progettato nell'ottica di assicurare una maggiore trasparenza e una semplificazione con riferimento all'accesso alle informazioni gestite dall'Istituto, e ha la

finalità di definire una piattaforma di consultazione e monitoraggio delle denunce mensili Uniemens, dalla loro trasmissione fino all'elaborazione all'interno delle singole Gestioni previdenziali (ad esempio, "Aziende con dipendenti", "Gestione pubblica", "Gestione Pagamento diretto CIG e Fondi", ecc.), fornendo una visione integrata, omogenea e strutturata dei dati e degli stati per il loro monitoraggio.

L'obiettivo è quello di avere un punto di accesso centralizzato in cui sia presente la visualizzazione delle diverse tipologie di informazioni veicolate tramite i flussi Uniemens, che evidenzia all'utente le relazioni operative di causa-effetto tra il flusso Uniemens – come sistema di trasporto dei dati retributivi/contributivi – e le entità gestite nei sistemi interni di riferimento, come ad esempio "Gestione Contributiva", il "Conto individuale dei lavoratori" e altri sistemi target gestionali.

I flussi Uniemens, una volta trasmessi, seguono un articolato percorso di acquisizione e controllo, propedeutico all'alimentazione degli archivi di ogni Gestione previdenziale, per cui si è reso necessario implementare un apposito servizio che permetta di dare all'utente una visione complessiva e unitaria degli effetti generati dai dati dichiarati nei flussi Uniemens.

Il servizio, denominato "Consultazione e monitoraggio flussi contributivi Uniemens", permette di monitorare tale stato di acquisizione, supportando l'utente nell'individuazione dello stato complessivo di lavorazione delle dichiarazioni mensili, tramite indicazioni puntuali relativamente agli effetti prodotti, nonché mediante l'inserimento di collegamenti ai sistemi gestionali dei singoli ambiti.

Dopo il rilascio di questa prima versione sono previste ulteriori implementazioni per aumentare l'efficacia informativa di tutte le Gestioni previdenziali sottese all'utilizzo del sistema Uniemens, raccogliendo anche gli eventuali feedback degli utenti, che nel frattempo utilizzeranno il servizio. A tale fine si evidenzia che è prevista l'acquisizione del livello di gradimento degli utenti tramite la funzionalità di Instant Feedback "Lasciaci la tua opinione", presente in ogni pagina.

Il nuovo servizio è accessibile dal sito istituzionale all'interno del "Cassetto Previdenziale del Contribuente" e nella sezione "Uniemens" di "Servizi per le aziende

Aggiornamento professionale del personale della polizia di stato per l'anno 2024

Con **Circolare prot. 0020214 del 29 dicembre 2023** il Dipartimento della P.S. ha reso noti i criteri e i contenuti relativi all'aggiornamento professionale per l'anno 2024.

La circolare ribadisce l'esigenza di mantenere elevati livelli di professionalità per tutto personale della Polizia di Stato, allo scopo di favorire la crescita delle competenze e delle abilità personali, per affrontare al meglio la complessità dei diversi scenari operativi.

Come noto, il vigente Accordo Nazionale Quadro riserva dodici giornate lavorative per ciascun appartenente alla Polizia di Stato di cui sei riservate all'aggiornamento professionale e sei all'addestramento al tiro e alle tecniche operative. Delle sei giornate destinate all'aggiornamento, almeno tre vanno dedicate alla trattazione di materie di interesse generale, mentre le restanti all'approfondimento di specifiche tematiche di settore.

Nel corso della seconda riunione annuale della Commissione paritetica centrale per l'istruzione e lo sviluppo professionale del personale, prevista dal d.P.R. 31 luglio 1995 nr.395, sono state individuate le tematiche di interesse generale da trattare nell'anno 2024, anche sulla carta delle indicazioni formulate dagli Ufficio e dalle Direzioni centrali di questo Dipartimento.

Per il prossimo anno l'aggiornamento professionale potrà essere effettuato ricorrendo all'erogazione di interventi formativi attraverso piattaforme informatiche, considerando i vantaggi connessi alla formazione a distanza in termini di flessibilità degli interventi formativi e uniformità dei contenuti su tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, la didattica frontale costituisce indubbio valore di stimolo e leva motivazionale per gli operatori, nel contesto della quale risulta più agevole ottenere un immediato riscontro sulla corretta trasmissione dei saperi.

Tale metodologia può risultare proficua quindi, soprattutto nella trattazione delle tematiche di settore (in particolare, quelle ad alto contenuto tecnico, operativo o pratico), a condizione di garantire le finalità e i livelli di partecipazione previsti per l'aggiornamento professionale del personale.

www.sagifin.com

il prestito è

Sagifin
finanziamenti

Numero Verde
800-199-677
Servizio gratuito

5 motivi per scegliereci

- CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA
- FIRMA CONTRATTO A DISTANZA CON SPID
- IL FINANZIAMENTO NELLA TUA CITTÀ
- ACCONTO IN 48 ORE SUL TUO CONTO
- ASSISTENZA POST-LIQUIDAZIONE

Scrivici
327 05 65 645
Servizio gratuito

Aggiornato al 15/01/2024. Per informazioni sui servizi e sui prodotti, visitate il sito www.sagifin.com o chiamate il numero verde 800-199-677. I servizi sono disponibili solo per i clienti Sagifin. I servizi sono disponibili solo per i clienti Sagifin. I servizi sono disponibili solo per i clienti Sagifin.

La sentenza della Consulta sul vaccino HPV

La Corte Costituzionale con sentenza n. 181 del 26 settembre 2023, in forza del principio di non discriminazione e in conformità ai criteri individuati dalla sua giurisprudenza (sentenze n. 118 del 2020, n. 268 del 2017, n. 107 del 2012, n. 423 del 2000 e n. 27 del 1998), afferma che la prolungata e diffusa campagna di informazione e di raccomandazione da parte delle autorità sanitarie pubbliche circa l'opportunità di sottoporsi alla vaccinazione contro il virus HPV è «a presidio della salute di ciascun singolo, dei soggetti a rischio, dei più fragili, e in definitiva della collettività intera».

Conseguentemente l'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nel non prevedere il diritto all'indennizzo per il vaccino anti-HPV, si pone in contrasto con i plurimi parametri costituzionali evocati nell'ordinanza di rimessione da parte della Corte di Appello di Roma. Lede, infatti, l'art. 2 Cost., poiché viola il principio di solidarietà che impone alla collettività di essere, per l'appunto, "solidale" con il singolo che subisce un danno per essersi attenuto alla condotta raccomandata dalle pubbliche autorità a tutela dell'interesse collettivo (sentenze n. 118 del 2020, n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012).

Viola l'art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente pregiudica chi spontaneamente si attiene alla condotta richiesta dagli organi preposti alla difesa del diritto alla salute della collettività, rispetto a coloro il cui comportamento è adesivo a un obbligo giuridico presidiato da rimedi deterrenti (in senso analogo, sentenze n. 268 del 2017 e n. 27 del 1998). In particolare, una differenziazione che negasse il diritto all'indennizzo nel primo caso si risolverebbe in una patente irrazionalità della legge, poiché riserverebbe «a coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale un trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di quanti hanno agito in forza della minaccia di una sanzione» (sentenza n. 27 del 1998).

Contravviene all'art. 32 Cost., poiché priva di ogni tutela il diritto alla salute di chi si è sottoposto al vaccino (anche) nell'interesse della collettività (sentenze n. 15 del 2023, n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990). Per questi motivi, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano (HPV).

La Consulta afferma «l'esistenza di un interesse pubblico alla promozione della salute collettiva tramite il trattamento sanitario» (sentenza n. 423 del 2000; in senso analogo, sentenze n. 118 del 2020 e n. 268 del 2017, con la precipua funzione di assicurare la più ampia immunizzazione possibile a difesa della salute collettiva e che la condotta del singolo si attenga alla profilassi suggerita dall'autorità pubblica nell'interesse generale (sentenze n. 118 del 2020, n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012).

Tramite la campagna vaccinale l'autorità pubblica fa appello alla autodeterminazione dei singoli (o alla responsabilità genitoriale, ove si tratti di vaccinazioni raccomandate ai minori), ingenerando «negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie» (sentenza n. 118 del 2020).

Di conseguenza, in ambito medico, raccomandare e prescrivere finiscono per essere percepite quali azioni «egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo» (sentenza n. 5 del 2018; nello stesso senso, sentenza n. 137 del 2019), cioè la tutela della salute (anche) collettiva» (ancora, sentenza n. 118 del 2020). «La ragione determinante del diritto all'indennizzo» risiede, pertanto, nel perseguimento con la propria condotta dell'interesse collettivo alla salute e non nella «obbligatorietà in quanto tale del trattamento, la quale è semplicemente strumento per il perseguimento di tale interesse» (sentenza n. 226 del 2000; in senso analogo, sentenze n. 118 del 2020 e n. 107 del 2012).

La scelta tecnica dell'obbligatorietà o della raccomandazione, del resto, oltre a essere frutto di concezioni parzialmente diverse del rapporto tra singoli e autorità pubblica, può dipendere da condizioni sanitarie differenti nella popolazione di riferimento, spesso correlate a diversi livelli di rischio: tutti profili che non possono condizionare la previsione o l'assenza del diritto all'indennizzo. Ferma, dunque, restando la diversità fra le «due tecniche», di cui l'autorità pubblica può ritenere di avvalersi (sentenze n. 118 del 2020, n. 423 e n. 226 del 2000), nondimeno tra obbligo e raccomandazione non si apprezza una diversità qualitativa (sentenza n. 268 del 2017).



The advertisement features a blue background. On the left, a smartphone displays the MySIULP app interface with various news and article thumbnails. In the center is the MySIULP logo, which consists of a circular emblem with a map of Italy and the acronym 'MYSIULP' inside, surrounded by a ring of white stars. To the right of the logo, the text 'MySIULP' is written in large, bold, white letters, with the tagline 'IL TUO SINDACATO SEMPRE CON TE' underneath. At the bottom right, there are two black buttons: one for 'Google play' with the Android logo and 'ANDROID APP ON' text, and another for 'App Store' with the Apple logo and 'Download on the' text.

Rivalutazione Pensioni 2024

Pervengono ancora richieste di chiarimenti al riguardo della perequazione dei trattamenti pensionistici per il 2024, con particolare riferimento al “quantum”.

A partire dal primo gennaio 2024, l'adeguamento provvisorio all'inflazione è pari a +5,4% per le pensioni. Il valore è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall'Istat il 7 novembre 2023 rispetto al 2022. Si ricorda che l'aumento degli assegni delle pensioni viene riconosciuto nelle modalità previste dalla normativa vigente al 1° gennaio 2024.

Per quel che concerne le modalità, il decreto ministeriale lavoro – economia, ha mantenuto, per l'anno 2024 le sei Fasce di perequazione (va ricordato che per ogni fascia è previsto un importo), in base alle quali la rivalutazione piena al 100% è riconosciuta solo alle pensioni con un importi mensili (fino 2.271,56 euro lordi) pari a 4 volte superiori al trattamento il minimo INPS dell'anno 2023 pari a 567,94 €

La modifica concerne esclusivamente la classe di importo superiore a dieci volte il trattamento minimo INPS, per le quali viene fissata l'aliquota di rivalutazione del 22%, invece che del 32% come nel 2023

La tabella della rivalutazione delle pensioni a partire da gennaio e fino a dicembre 2024 è quindi la seguente:

Fascia pensione – importo dicembre 2023	percentuale di applicazione a gennaio 2024	esempio importo rivalutato 2024
Trattamento Il Minimo anno 2023 = 567,94 euro	rivalutazione del 100% (aumento effettivo pari al 5,4%)	pensione di 567,94 euro x 5,4% = 598,61 euro (*)
pensioni fino a 4 volte il minimo = fino a 2.271,76 euro	rivalutazione del 100% (aumento effettivo pari al 5,4%)	pensione di 1.500,00 euro x 5,4% = 1.581,00 euro
pensioni da 4 a 5 volte il minimo = da 2.271,77 a 2.839,70 euro	rivalutazione dell'85% (aumento effettivo pari al 4,59%)	pensione di 2.500,00 euro x 4,59% = 2.614,75 euro
pensioni da 5 a 6 volte il minimo = da 2.839,71 a 3.407,64 euro	rivalutazione del 53% (aumento effettivo pari al 2,862,%)	pensione da 3.000,00 euro x 2,862 % = 3.085,86 euro
pensioni da 6 a 8 volte il minimo = da 3.407,65 a 4.543,52 euro	rivalutazione del 47% (aumento effettivo pari al 2,538%)	pensione da 4000 euro x 2,538% = 4.101,52 euro
pensioni da 8 a 10 volte il minimo = da 4.543,53 a 5.679,40 euro	rivalutazione del 37% (aumento effettivo pari al 1,998%)	pensione da 5.000,00 euro x 1,998% = 5.099,9 euro
pensioni oltre 10 volte il minimo = oltre 5.679,41 euro	rivalutazione del 22% (aumento effettivo pari al 1,188%)	pensione da 6.000,00 euro x 1,188% = 6.071,28 euro
(*) Trattamento Minimo INPS Provvisorio (5,40%) = 598,61 euro anno 2024		

Esempio: Con l'anticipo della rivalutazione del 5,40%, un assegno il cui importo mensile ammontava 3.715,30 euro lordi, fascia di reddito tra 6 e 8 volte all'inizio del 2024, è aumentato di 94,29 euro lordi, l'importo dell'assegno raggiunge una cifra mensile 3.809,59 euro lordi

Formula: € 3.715,30 *5,4%*47% = € 94,28

Termini vigenti per la conservazione dei documenti

Alcuni colleghi chiedono chiarimenti in ordine a eventuali novità riguardanti la gestione della documentazione nei rapporti con fisco, privati e pubblica amministrazione.

I documenti sono diversi e la loro conservazione rappresenta una necessità. Di seguito e in sintesi il punto sullo stato dell'arte dei termini e dei documenti da conservare in ottemperanza di quanto stabilito dalla legge.

Il tempo di conservazione dei documenti per i privati è connesso al termine di prescrizione fissato dalla legge per i crediti il cui pagamento essi vanno ad attestare.

Assicurazioni:

Se non è previsto alcun termine nel contratto, basta conservare le quietanze per 1 anno. Nel caso in cui le quietanze, tipo le polizze vita, sono utilizzate anche ai fini fiscali, si devono conservare per 5 anni, cioè fino a quando cade in prescrizione il periodo d'imposta in cui sono state sostenute.

Bollette per utenze domestiche:

Le fatture dell'acqua, gas, luce e telefono per uso domestico, si conservano per 5 anni a partire dalla data di scadenza del pagamento. In caso di pagamento tramite banca, si devono conservare anche gli estratti conto della banca dove si attesta l'avvenuto pagamento. Attenzione: se nella bolletta per la fornitura dell'Energia Elettrica è incluso anche il canone TV, allora quella ricevuta va conservata per dieci anni e non più per soli cinque.

Bollettini CANONE TV:

La ricevuta va conservata per 10 anni. La richiesta del canone Rai, così come la quasi generalità dei tributi, si prescrive con il decorso di 10 anni (periodo che deve intercorrere fra la fine di gennaio dell'anno in cui va corrisposto il canone, e quella di notificazione della cartella, salvo atti interruttivi come l'accertamento dell'evasione e l'irrogazione della sanzione). Perciò, le ricevute di pagamento del canone Rai devono essere conservate per 10 anni.

Bollettini IMU (ex ICI):

Dal 2007 e più precisamente con il comma 161 dell'articolo 1 della Finanziaria 2007 (legge numero 296/2007) i termini di prescrizione scadono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento dell'imposta sono stati effettuati o avrebbero dovuto esserlo. Pertanto le ricevute di pagamento vanno conservate per i cinque anni successivi all'anno di pagamento. Ad esempio le ricevute di pagamento dell'IMU dovuta per il 2017, andranno conservate fino al 31 dicembre 2022.

Bollo AUTO:

Il documento di pagamento si conserva fino alla fine del terzo anno successivo a quello nel corso del quale è avvenuto il versamento. Lo stesso termine di conservazione vale anche in caso di vendita dell'autovettura. Ultimamente il termine per la conservazione del bollo è stato portato a 3 anni e 4 mesi. Per questo motivo è consigliabile conservare le prove di pagamento per 4 anni. Se, poi, l'importo pagato è stato scaricato fiscalmente, il suddetto periodo si allunga ulteriormente e diventa di 5 anni. Ad esempio: se il bollo è stato pagato, per esempio, il 10 gennaio 2017, sarà necessario conservarne la ricevuta almeno fino 30 aprile 2021, anche se è meglio prorogare tale termine fino alla fine di dicembre dello stesso anno. È questo, infatti, il periodo di tempo in cui è concessa all'ente creditore (in questo caso la Regione) la facoltà di richiedere il pagamento.

Bollettini TARI (ex Tarsu, Tia e Tares):

Come sopra. Le ricevute di pagamento vanno conservate per i cinque anni successivi all'anno di pagamento. Infatti, il Comune può notificare la richiesta di pagamento della Tari evasa entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuate. Facciamo un esempio: per la TARI dovuta e pagata nel 2017, i cinque anni di prescrizione iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2018 e, pertanto, le ricevute di pagamento andranno conservate fino al 31 dicembre 2022.

Cambiali:

Si conservano per tre anni dalla loro scadenza.

Contravvenzioni stradali:

Le ricevute delle multe pagate si conservano per cinque anni, perché questo è il termine, a partire dal giorno della commessa infrazione, che ha a disposizione il Comune, così come previsto dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689

Dichiarazioni dei redditi:

Le ricevute dei pagamenti delle tasse e dell'Iva si conservano fino a 5 anni a partire dall'anno successivo a quello della dichiarazione, fatti salvi i differimenti previsti in caso di condoni o sanatorie fiscali.

Documenti di ristrutturazione per la casa:

Le spese di ristrutturazione della casa che hanno dato diritto alla detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, si devono conservare fino alla fine del quinto anno successivo a quello nel corso del quale è stata detratta l'ultima quota dello sconto Irpef del 36 o del 41% (secondo, cioè, che il diritto andava esercitato in cinque o in dieci anni, o anche in tre anni da parte di alcuni anziani).

Estratti conto bancari:

Si conservano per dieci anni visto che in questo tempo si può impugnare l'estratto conto in caso di errori ed omissioni.

Fatture di alberghi:

I pagamenti relativi agli alberghi si conservano per sei mesi.

Mutui e pagamenti rateali:

Ai fini fiscali, le quietanze delle singole rate si conservano fino alla fine del quinto anno successivo a quello nel corso del quale furono detratti gli interessi passivi pagati. Per i rapporti con la banca, però, è consigliabile conservarle fino a 10 anni dalla scadenza, in quanto questi debiti, sebbene rimborsabili in rate semestrali o annuali, non sono soggetti alla prescrizione breve di cinque anni, ma a quella ordinaria decennale (Cassazione, sezione seconda, 30 agosto 2002, n. 12707).

Parcelle dei professionisti:

Le fatture pagate ai professionisti si conservano per tre anni dalla fine della prestazione.

Rette scolastiche e iscrizioni a corsi sportivi:

Le ricevute di iscrizione a scuole o palestre private si conservano per 1 anno.

Ricevute di affitto:

Le ricevute dei pagamenti devono essere conservate per cinque anni.

Ricevute spedizionieri e trasportatori:

Si conservano per un anno o per 18 mesi, se il trasporto è effettuato fuori dall'Europa.

Scontrini di acquisto:

Lo scontrino fiscale, che vale anche come garanzia, si conserva per tutta la durata della garanzia stessa (due anni per il consumatore finale, un anno per il professionista che li acquista con la Partita Iva).

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 1/2024 del 6 Gennaio 2024